



PROVINCIA DI TARANTO

9° SETTORE Ecologia ed Ambiente
Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine
Approvvigionamento Idrico

NOTIFICA - si invia solo via PEC
artt. 47 e 48 D.Lgs. 82/2005

18 AGO 2017
NS. PROT. 443/2017

Cod. Amm. : p.ta
N. Prot. : 0025870
Data Prot. : 18-08-2017



Spett.le

AMBIENTHESIS s.p.a.

in persona del legale rappresentante pro-tempore
80090 - Segrate (MI)

ath@greenholdingpec.it

ILVA s.p.a. in Amministrazione Straordinaria

ilva@ilvapec.com
direzione.taranto@ilvapec.com

All' Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale – ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Ad ARPA Puglia – Direz. Generale e Scientifica
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Ad ARPA Puglia - DAP Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare - Roma
MATTM@pec.minambiente.it

Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (DVA)
dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
aia@pec.minambiente.it

Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento (RIN)
dgrin@pec.minambiente.it

Sub Commissario ILVA
subcommissarioilva@pec.minambiente.it

Al N.O.E. Carabinieri - Lecce
sle41034@pec.carabinieri.it

Alla Guardia di Finanza - Taranto
ta0510000p@pec.gdf.it
ta1320000p@pec.gdf.it

Carabinieri Forestale Puglia - Taranto
cp.taranto@pec.corpoforestale.it

Alla Regione Puglia
Dipart. Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP., Ecologia e Paesaggio
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

ASL Taranto
protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

**Oggetto: Regolamento CE n. 1013/2006 – art. 7 comma 3 e art. 11 – spedizioni transfrontaliere di rifiuti - notifica IT012221
- comunicazione motivi ostativi ex art. 10/bis legge 241/90 e s.m.i.**

Con nota del 22/06/2017, acquisita al prot. pta-0020623 del 23/06/2017, la società Ambienthesis spa (cod. fisc. 10190370154), in qualità di notificatore, ha trasmesso il modulo di notifica IT012221 e la documentazione di corredo ivi allegata in duplice copia ai fini dei consequenziali adempimenti previsti dall'art. 7 del Regolamento CE 1013/2006.

Istruttoria:

Con nota prot. 24083 del 26/07/2017, perdurando l'assenza del funzionario preposto, il sottoscritto è stato individuato per lo svolgimento delle funzioni istruttorie afferenti le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Dalla visione della documentazione allegata alla richiamata nota della società Ambienthesis spa, si evince che la notifica IT012221 attiene a quanto segue:

- avvio della procedura di spedizione transfrontaliera di rifiuti (produttore ILVA spa in Amministrazione Straordinaria presso lo stabilimento di Taranto) destinati allo smaltimento (operazione D1) presso l'impianto di smaltimento (discarica) della CITRI Centro Integrado de Tratamiento de Residuos Industriais SA, ubicato a Setùbal in Portogallo;
- il rifiuto è contraddistinto dal codice CER 100214 *fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100213** - per complessive 20.000 tonn. - indicato come "fango da altoforno" di cui alla prescrizione UP3 del documento del Commissario ILVA del 11/12/2014 (prot. 4/U/11-12-2014) richiamato dall'art. 4, comma 2 del D.L. n. 1 del 05/01/2015, così come convertito in legge n. 20 del 04/03/2015, indicato quale *...stock storico prodotto durante la gestione precedente all'attuale amministrazione straordinaria...*;
- a motivo dell'esportazione il notificatore dichiara che *...la decisione di smaltire il rifiuto all'esterno è dettata dal ridotto regime di marcia dell'impianto di agglomerazione, dal fatto che le nuove discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi attualmente in esercizio, saranno impiegate come impianti di destinazione di tutti i rifiuti che si verranno a produrre nel corso del normale esercizio degli impianti e dalla contestuale necessità di rispettare le tempistiche di cui alla prescrizione UP3 del D.L. n.1 del 05/01/2015. maggiori dettagli sono stati forniti da ILVA con nota DIR 161/2017...*

Nel merito, impregiudicato ogni altro aspetto, si evince:

Criticità Piano di Campionamento ed analisi:

La lettera b) del comma 1 dell'art. 11 del Regolamento CE 1013/2006 specifica che possono essere sollevate obiezioni motivate fondate su uno o più dei seguenti motivi, tra cui *...la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme alla legislazione nazionale relativa alla protezione dell'ambiente, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni nel paese che solleva obiezioni...*

Occorre premettere che presso questa Provincia si sono svolti tavoli tecnici con la società ILVA spa per la verifica preliminare della fattibilità per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti prodotti presso lo stabilimento di Taranto, ed in particolare dei "fanghi di altoforno" di cui alla prescrizione UP3, ovvero per affrontare le problematiche attinenti la documentazione relativa al verbale di campionamento, al piano di campionamento ed alle analisi da produrre nei procedimenti di spedizioni transfrontaliere.

In tale contesto, la medesima ILVA spa con nota DIR/112 del 23/02/2017, aveva proposto un piano di campionamento dei "fanghi di altoforno" di cui alla prescrizione UP3 che, a seguito dell'incontro del 03/03/2017, è stato trasmesso con nota prot. 0007757 del 09/03/2017 ad ISPRA e ad ARPA Puglia per le

opportune valutazioni tecniche, giusta disponibilità manifestata in tal senso dal DAP di Taranto di cui alla nota prot. 0012847-2 del 03/03/2017.

Con ulteriori note prot. pta-0025401 del 08/08/2017 e prot. pta-0025484 del 09/08/2017 questa Provincia ha sollecitato ISPRA e ARPA Puglia ad esprimersi circa il citato piano di campionamento proposto da ILVA spa dei "fanghi di altoforno" di cui alla prescrizione UP3, nonché in riferimento a quello allegato alla richiamata notifica IT012221 dalla società Ambienthesis spa.

All'esito, ARPA Puglia con nota 0049654-2 del 11/08/2017 (allegato n.1), acquisita al prot. 0025724 del 16/08/2017, ritiene improcedibili i suddetti piani di campionamento, redatti in base ad un *format*, già oggetto di rilievi da parte della medesima ARPA per la presenza di una serie di criticità, carenze informative e contraddittorietà rilevate anche nei suddetti piani.

ARPA ha altresì informato che ISPRA si è recentemente espressa, nell'ambito delle procedure del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.M. 194 del 13/07/2016, parte integrante dell'A.I.A. rilasciata allo stabilimento ILVA spa di Taranto, tra le quali è presente anche una specifica procedura dedicata al "piano di campionamento di rifiuti standardizzato per ciascuna tipologia di rifiuti", non approvandola.

Pertanto, ARPA Puglia conclude la richiamata nota 0049654-2 del 11/08/2017 ritenendo che, essendo improcedibili i piani di campionamento trasmessi ne consegue che ***...anche le discendenti attività di campionamento ed analisi non possono ritenersi soddisfacenti rispetto alla caratterizzazione del rifiuto...***

Criticità criterio di prossimità:

La lettera a) del comma 1 dell'art. 11 del Regolamento CE 1013/2006 specifica che possono essere sollevate obiezioni motivate fondate su uno o più dei seguenti motivi, tra cui *...la spedizione o lo smaltimento previsto non è conforme ai provvedimenti presi per attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza a livello comunitario e nazionale...*

A tal fine i documenti "modalità di costruzione e gestione della discarica per rifiuti speciali non pericolosi ILVA nel Comune di Statte", riconducibile alla nota del Commissario ILVA del 19/12/2014 (prot. 5/U/19-12-2014), e "modalità di costruzione e gestione della discarica per rifiuti speciali pericolosi ILVA nel Comune di Statte", riconducibile alla nota del Commissario ILVA del 19/12/2014 (prot. 6/U/19-12-2014), ed espressamente richiamate dall'art. 4, comma 1 del D.L. n. 1 del 05/01/2015, così come convertito in legge n. 20 del 04/03/2015, hanno autorizzato l'esercizio di detti nuovi impianti proprio presso lo stabilimento ILVA spa di Taranto.

Le predette note del Commissario ILVA (prot. 5/U/19-12-2014 e prot. 6/U/19-12-2014), nel definire le modalità di costruzione e gestione di detti impianti di discarica, hanno tenuto conto della circostanza che *...la realizzazione e gestione diretta dei rifiuti prodotti dallo stabilimento ILVA Taranto per tramite di impianti in situ nelle proprietà e responsabilità della ditta coglie il duplice eminente obiettivo d'ordine pubblico sia di garantire modalità di gestione secondo criteri di prossimità, così riducendo drasticamente gli impatti ambientali connessi alla movimentazione di relevantissime quantità di materiali, sia ad evitare che dette movimentazioni di elevato valore economico possano attirare ed incentivare interessi illeciti ovvero criminali come noto presenti nel settore...*

Inoltre, il comma 1 dell'art. 12 del D.L. 31/08/2013 n. 101 ha precisato che l'autorizzazione alla costruzione e gestione delle richiamate discariche *...da destinarsi esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività dell'ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale...*

Contrariamente a quanto affermato dal notificatore (cfr. dichiarazione allegato 7) e dalla medesima ILVA spa in A.S. con nota DIR/161/2017 del 14/03/2017, le citate norme non pongono alcun ulteriore limite o riserva per un utilizzo futuro delle nuove discariche di stabilimento, inoltre, la richiamata *discarica per rifiuti speciali non pericolosi*, entrata in esercizio ad ottobre 2016, giusta comunicazione della medesima ILVA spa prot. DIR/452/2016 del 23/09/2016, ha una capienza di circa 2.800.000 metri cubi, per la quale il conferimento dei rifiuti di cui alla richiamata notifica IT012221 occuperebbe una quota insignificante (non più di 1/200 di tale volume), oltre alla distanza ridottissima di poche decine di metri tra il sito di attuale deposito di cui alla prescrizione UP3 e l'alveo della medesima discarica, contro le 1673 miglia nautiche e i 6

km stradali in territorio portoghese, oltre al tratto tra l'area di deposito di cui alla prescrizione UP3 e il molo di attracco delle navi previsto della richiamata notifica.

Si precisa che, in materia di prossimità l'art. 199 del D.lgs. 152/2006, al comma 3 lettera g), ha precisato che i piani regionali di gestione dei rifiuti devono ...assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti..., da intendersi quale criterio di vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti per il loro smaltimento, considerato il contesto geografico e la prossimità al luogo di produzione, ex art. 182/bis del D.Lgs. 152/06 (cfr. Corte Cost. 281/2000 e 335/2001, nonché C.d.S. 2748/2015, 3215/2013 e 993/2013).


A tal fine, occorre evidenziare che il notificatore non ha dimostrato di aver esperito alcuna valutazione in tal senso per la scelta dell'impianto di destino, evidenziando, per contro, che la preferenza dell'impianto di destino è dettata solo dai consolidati rapporti commerciali tra il medesimo notificatore e il gestore dell'impianto di destinazione per lo smaltimento dei rifiuti (discarica) della CITRI Centro Integrado de Tratamento de Residuos Industriais SA, ubicato a Setúbal in Portogallo (cfr. dichiarazione allegato 7).

Si trasmette il fascicolo e la presente relazione al Dirigente per le valutazioni e determinazioni di propria competenza ai sensi del comma 1 lettera e) dell'art. 6 della legge 241/90 e s.m.i., proponendo di sollevare le obiezioni di cui sopra alla notifica IT012221 come segue:

1. Alla società **AMBIENTHESIS spa** (cod. fisc. 10190370154), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10/bis della Legge 241/1990 e s.m.i., i seguenti motivi ostativi/obiezioni alla notifica IT012221 - pervenuta con nota acquisita al prot. pta-20623 del 23/06/2017 - relativa alla spedizione di rifiuti produttore ILVA spa in A.S. (cod.fisc. 11435690158) presso lo stabilimento di Taranto, codice CER 100214, di cui alla prescrizione UP3, destinati allo smaltimento (operazione D1) per le motivazioni/obiezioni nei confronti della medesima spedizione, in premessa esplicitate e di seguito richiamate:
 - non è dimostrata la conformità alla legislazione nazionale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento CE 1013/2006, dei "piani di campionamento" per la caratterizzazione dei rifiuti, adottati dal produttore ILVA spa in A.S. (cod.fisc. 11435690158) presso lo stabilimento di Taranto, in quanto, come rappresentato da ARPA Puglia con la richiamata nota prot. 0049654-2 dell' 11/08/2017, dichiarati improcedibili perché redatti in base ad un *format* già oggetto di rilievi da parte della medesima ARPA (nonché da ISPRA per quanto rappresentato dalla medesima ARPA), per la presenza di una serie di criticità, carenze informative e contraddittorietà tali che anche le discendenti attività di campionamento ed analisi non possono ritenersi soddisfacenti rispetto alla caratterizzazione del rifiuto;
 - non è dimostrato il rispetto del criterio di prossimità, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento CE 1013/2006, inteso quale verifica della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti per il loro smaltimento, considerato il contesto geografico e la prossimità al luogo di produzione, attesa la presenza presso lo stabilimento ILVA spa di Taranto di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi della capacità di circa 2.800.000 metri cubi entrata in esercizio ad ottobre 2016;
2. per l'effetto delle obiezioni di cui al punto precedente, di non procedere all'inoltro della notifica IT012221 all'Autorità di destinazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento CE 1013/2006.
3. Sono fatte salve le iniziative e/o provvedimenti che l'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione A.I.A. riterrà opportuno adottare.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione codesta società ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e/o documenti ritenuti utili a superare le criticità evidenziate.

Il funzionario amministrativo
Francesco Primichele
16/08/2017



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la relazione e la proposta che precede;

Visti il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il Regolamento CE n. 1013/2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti;

Visto il Decreto Legislativo 267 del 18.08.2000, ed in particolare gli articoli 107 e 147/bis sulle funzioni e prerogative di competenza dirigenziale;

Vista la legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e, in particolare, gli articoli 4 e 17;

Visto lo Statuto Provinciale e il vigente Regolamento di organizzazione e delle funzioni della Dirigenza dell'Ente;

Sulla scorta della relazione che precede,

COMUNICA

5. Alla società **AMBIENTHESIS spa** (cod. fisc. 10190370154), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10/bis della Legge 241/1990 e s.m.i., i seguenti motivi ostativi/obiezioni alla notifica IT012221 - pervenuta con nota acquisita al prot. pta-20623 del 23/06/2017 – relativa alla spedizione di rifiuti produttore ILVA spa in A.S. (cod.fisc. 11435690158) presso lo stabilimento di Taranto, codice CER 100214, di cui alla prescrizione UP3, destinati allo smaltimento (operazione D1) per le motivazioni/obiezioni nei confronti della medesima spedizione, in premessa esplicitate e di seguito richiamate:


- non è dimostrata la conformità alla legislazione nazionale, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento CE 1013/2006, dei “piani di campionamento” per la caratterizzazione dei rifiuti, adottati dal produttore ILVA spa in A.S. (cod.fisc. 11435690158) presso lo stabilimento di Taranto, in quanto, come rappresentato da ARPA Puglia con la richiamata nota prot. 0049654-2 dell' 11/08/2017, dichiarati improcedibili perché redatti in base ad un *format* già oggetto di rilievi da parte della medesima ARPA (nonché da ISPRA per quanto rappresentato dalla medesima ARPA), per la presenza di una serie di criticità, carenze informative e contraddittorietà tali che anche le discendenti attività di campionamento ed analisi non possono ritenersi soddisfacenti rispetto alla caratterizzazione del rifiuto;
- non è dimostrato il rispetto del criterio di prossimità, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del Regolamento CE 1013/2006, inteso quale verifica della vicinanza di impianti di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti per il loro smaltimento, considerato il contesto geografico e la prossimità al luogo di produzione, attesa la presenza presso lo stabilimento ILVA spa di Taranto di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi della capacità di circa 2.800.000 metri cubi entrata in esercizio ad ottobre 2016;



6. per l'effetto delle obiezioni di cui al punto precedente, di non procedere all'inoltro della notifica IT012221 all'Autorità di destinazione, ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 del Regolamento CE 1013/2006.
7. Sono fatte salve le iniziative e/o provvedimenti che l'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione A.I.A. riterrà opportuno adottare.
8. Entro dieci giorni dal ricevimento della presente comunicazione codesta società ha il diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie scritte e/o documenti ritenuti utili a superare le criticità evidenziate.



Il Dirigente
Dot.ssa Lucia D'ARCANGELO



Documento firmato digitalmente

Co.Ge. = V18_001

PROVINCIA DI TARANTO
 settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it
 c.a. Dott. Francesco Dimichele

E p.c. ISPRA
 protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Cod. Amm. : p_ta
 N. Prot. : 0025724
 Data Prot. : 16-08-2017



MATTM
 aia@pec.minambiente.it
 dgrin@pec.minambiente.it
 dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it
 MATTM@pec.minambiente.it

ARPA PUGLIA
 Direzione Generale
 Direzione Scientifica

Oggetto: Richiesta di valutazione del Piano di campionamento rifiuti (fanghi d'altoforno) prodotti dallo stabilimento ILVA S.p.A. in A.S. oggetto di prescrizione UP3 - Riscontro ARPA.

1

Rif. Nota Provincia di Taranto prot. 7757 del 09/03/2017.

Nota Provincia di Taranto prot. 25401 del 08/08/2017.

Nota Provincia di Taranto prot. 25484 del 09/08/2017.

In riscontro alla richiesta di codesta Amministrazione provinciale di cui all'oggetto, si rappresenta che il Piano di campionamento (di seguito PdC) trasmesso in allegato alla nota provinciale prot. 25401 del 08/08/17 relativo al rifiuto CER 100214¹ che l'azienda intende destinare alle spedizioni transfrontaliere, rifiuto descritto dal produttore ILVA S.p.A in A.S. in termini di "fanghi prodotti dal filtraggio dei trattamenti fumi AFO" - area di produzione Zona 2 UP3 lotti 24, 23,22, risultante già eseguito in data 02/03/2017, nonché il documento di PdC² del medesimo rifiuto inviato alla scrivente Agenzia con nota provinciale prot. 7757 del 09/03/17, sono improcedibili a parere di questa Agenzia.

Detti elaborati, infatti, risultano redatti in base ad un "format di piano di campionamento rifiuti standardizzato" proposto da ILVA che era già stato oggetto di rilievi da parte ARPA con nota prot. 26362 del 27/04/2017 (allegato A), nella quale si evidenziava una serie di criticità e carenze informative che si riscontrano anche nei PPdC in oggetto.

1 Oggetto di prescrizione UP3 "Gestione dei materiali costituiti da fanghi acciaieria (ACC), fanghi d'altoforno (AFO) e polverino d'altoforno (PAF)" di cui all'art. 4 del D.L. n. 1 del 05/01/2015 convertito con modificazione dalla Legge n. 20 del 04/03/15.

2 Rif. a nota ILVA prot. 112 del 23/02/17.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
 Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
 www.arpa.puglia.it
 C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto - Servizio Territoriale
 C.da Rondinella, ex Osp. Testa - 74123 Taranto
 tel. 099 9946310 fax 099 9946311
 e-mail: dap.ta@arpa.puglia.it
 PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



A comprova di quanto sia fondamentale procedere alle integrazioni/adempimenti richiesti, v'è altresì l'impossibilità di confrontare tra loro le richiamate due versioni del piano di campionamento dei fanghi in questione trasmesse dalla Provincia di Taranto; a mero titolo di esempio, tra le varie difformità individuate, la versione di cui alla nota ILVA prot. 112 del 23/02/17 prevede l'esecuzione di n. 42 campioni rispetto ad un lotto identificato con 12.000 tonnellate, mentre la versione del piano già eseguito in data 02/03/17 indica l'esecuzione di un solo campione su una massa di 70.000 tonnellate. E' evidente che non v'è corrispondenza tra i PdC e le informazioni tecniche contenute non consentono a questa Agenzia di verificare quale sia quello corretto e/o di comprendere l'origine delle differenze.

Si informa altresì la Provincia di Taranto che l'ISPRA si è recentemente espressa a riguardo con nota prot. n. 35192 del 13/07/2017³, avente ad oggetto lo stato di avanzamento delle attività poste a carico dell'Istituto con riferimento alle 18 procedure operative riportate al paragrafo 14 del Piano di Monitoraggio e Controllo di cui al D.M. 194 del 13/07/2016, parte integrante dell'AIA rilasciata allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto,⁴ di cui si riporta lo stralcio pertinente alla Procedura n. 14 dedicata al "Piano di campionamento di rifiuti standardizzato per ciascun tipologia di rifiuti", si legge che "... In riferimento alla documentazione sinora pervenuta, si ritiene che il piano di campionamento dei rifiuti vada integrato tenendo principalmente conto di quelli aventi uno stato fisico diverso dal solido, fornendo i calcoli che hanno portato alla definizione della numerosità campionaria e fornendo l'elenco completo dei parametri analitici da analizzare a seconda del livello di prove previsto. Ad ogni modo ulteriori elementi sono forniti nell'allegato apposito (Allegato 5) e comunque, sulla base di quanto sopra, si ritiene che allo stato attuale, in mancanza di una presa d'atto del gestore, la procedura non possa essere approvata ...".

In conclusione, a parere della scrivente Agenzia essendo improcedibili per le motivazioni illustrate i PPdC trasmessi, ne consegue che anche le discendenti attività di campionamento ed analisi non possono ritenersi soddisfacenti rispetto alla caratterizzazione del rifiuto, almeno finché la redazione di un nuovo piano di campionamento, conforme alle indicazioni degli Enti di Controllo, confermi l'ammissibilità delle scelte effettuate e della procedura di campionamento eseguita dal produttore.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio Territoriale
Dott. Vittorio Esposito

Il Direttore del Dipartimento
Dott.ssa Maria Spartera

I Funzionari tecnici

Dott. Arturo Fabio D'Aprile
Dott.ssa Adriana Primicino

³ Registrata in ingresso al protocollo ARPA Puglia n. 44203 del 13/07/17.
⁴ DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011, DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 e DPCM 14/3/2014.

Da "settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it" <settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it>
"info@greenholding.it" <info@greenholding.it>, "MATTM@pec.minambiente.it"
<MATTM@pec.minambiente.it>, "ilva@ilvapec.com" <ilva@ilvapec.com>, "direzione.taranto@ilvapec.com"
<direzione.taranto@ilvapec.com>, "DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it"
<DGSalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it>, "aia@pec.minambiente.it" <aia@pec.minambiente.it>,
"dgrin@pec.minambiente.it" <dgrin@pec.minambiente.it>, "subcommissarioilva@pec.minambiente.it"
<subcommissarioilva@pec.minambiente.it>, "ta1320000p@pec.gdf.it" <ta1320000p@pec.gdf.it>,
"protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it" <protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it>,
A "dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it" <dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>,
"dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it" <dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>,
"dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it" <dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it>,
"protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it" <protocollo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it>,
"sle41034@pec.carabinieri.it" <sle41034@pec.carabinieri.it>, "ta0510000p@pec.gdf.it"
<ta0510000p@pec.gdf.it>, "cp.taranto@pec.corpoforestale.it" <cp.taranto@pec.corpoforestale.it>,
"protocollo.ispra@ispra.legalmail.it" <protocollo.ispra@ispra.legalmail.it>,
"dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it"
<dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it>

Data venerdì 18 agosto 2017 - 12:37

0025870 - Regolamento CE n. 1013/2006 – art. 7 comma 3 e art. 11 - notifica IT012221 - comunicazione motivi ostativi ex art. 10/bis legge 241/90 e s.m.i.

Si trasmette come file allegato a questo messaggio di posta elettronica il documento e gli eventuali file correlati da parte del Settore 09

Registro: REG_PRO_170110105055_E_U_I

Numero di protocollo: 0025870

Data protocollazione: 18/08/2017 12:29:26

Segnatura: p_ta - p_ta - REG_PRO_170110105055_E_U_I - 0025870 - 18/08/2017 12:29:26

Allegato(i)

DOC.pdf (482 Kb)

Segnatura.xml (18 Kb)